

TABELLA RIEPILOGATIVA VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI

TIPOLOGIA DI SOGGETTI	VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E ALTRI ADEMPIMENTI
<p style="text-align: center;">Sospensione dei versamenti per i contribuenti con ricavi non superiori a due milioni di euro</p>	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del c.d. "Decreto Cura Italia" (periodo di imposta 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle ritenute alla fonte per reddito di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • all'Iva (annuale e mensile); • alle addizionali Irpef; • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>Ripresa della riscossione I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p> <p>N.B. La sospensione dei versamenti Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni delle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p>
<p style="text-align: center;">Soggetti stabiliti nella c.d. "zona rossa"*</p>	<p>Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli undici comuni dalla c.d. "zona rossa", restano ferme le disposizioni del Decreto del 24 febbraio 2020 e quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; • i sostituti d'imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Per tali soggetti, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p> <p><u>*Vedi ns. suggerimento n. 102/18 del 25 febbraio 2020</u></p>
<p style="text-align: center;">Sospensione dei versamenti per i contribuenti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro</p>	<p>Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (aprile 2019), sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle ritenute Irpef di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente e alle relative ritenute a titolo di addizionale regionale e comunale operare in qualità di sostituti di imposta; • all'Iva; • contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

	<p>Per tali soggetti, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.</p>
<p>Sospensione dei versamenti per i contribuenti con ricavi superiori a 50 milioni di euro</p>	<p>Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (aprile 2019), sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle ritenute Irpef di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente e alle relative ritenute a titolo di addizionale regionale e comunale operare in qualità di sostituti di imposta; • all'Iva; • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>Per tali soggetti, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.</p>
<p>Soggetti con sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e Brescia (quest'ultima inserita dalla legge di conversione del "Decreto Cura Italia")</p>	<p>La sospensione dei versamenti Iva si applica per i mesi di aprile e maggio 2020 a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo di imposta precedente, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del mese precedente (per la scadenza del 16 aprile 2020) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (per la scadenza del 16 maggio 2020).</p>
<p>Per tutti i soggetti</p>	<p>Sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dell'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio (compresa la presentazione della dichiarazione annuale IVA, prevista per il 30 aprile 2020).</p>